

COMUNE DI CALENZANO

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

PRIMA PARTE

Art. 1)

DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle strade che sono ricomprese nell'elenco delle strade "vicinali di uso pubblico" approvato dal Consiglio Comunale ed inserite negli elaborati allegati al Piano del Traffico per la viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada".
2. Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico, i frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D. L. Lgt. 01 Settembre 1918 n.1446, o accedere ai contributi di cui al presente regolamento.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade: Autostrade, strade gestite dall'ANAS, strade regionali, strade Provinciali, strade Comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico.
5. I proprietari frontisti nei casi in cui il tracciato della strada vicinale attualmente in uso non coincida con quello inserito nelle mappe Catastali devono adeguarlo mediante la dismissione del vecchio tracciato e la classificazione del nuovo tracciato.
6. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali di uso pubblico e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, perché non ricomprese nell'apposito elenco, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.
7. La tutela del diritto pubblico è esercitata dal Sindaco su tutte le strade ricomprese nell'elenco delle strade vicinali d'uso pubblico, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 2) CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione e declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale attività di programmazione territoriale, ai sensi del vigente T.U.E.L. 267/2000.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie

interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità del pubblico uso.
5. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art. 2, comma 6 lett. D), del D. Lgs. N. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".
6. La classificazione e la declassificazione di porzione di strade è attribuita al Comune di Calenzano che vi provvede previa delibera della Giunta Municipale.
7. Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini, finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi riportando gli stessi nell'atto medesimo. Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:
 - a) richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 4. repertorio fotografico
 5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento
 - b) esame preliminare del servizio tecnico comunale con:
 1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari
 - c) delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni e, in caso d'accoglimento:
 - d) redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente
 - e) rogito, registrazione, trascrizione e volture catastali a cura e spese del proprietario richiedente.
8. In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. e dal regolamento comunale vigente in materia.

Art. 3) CLASSAMENTI D'INIZIATIVA PRIVATA

1. La classificazione di strada vicinale d'uso pubblico può essere d'iniziativa privata o del Comune e attuata se esiste il riscontro di fatto dell'uso pubblico reiterato nel tempo.
2. Nel caso di richiesta da privati si seguirà la seguente procedura:
 - a) richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 1. mappa catastale

2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 4. relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
 5. relazione geologica per accertare la stabilita della viabilità
 6. repertorio fotografico
- b) esame preliminare del servizio tecnico comunale con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,
- c) delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni e, in caso d'accoglimento:
- d) redazione dei frazionamenti da parte del proprietario richiedente.
- f) rogito, registrazione, trascrizione e volture a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.

Art. 4) CLASSAMENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA

1. Si procede alla classificazione a strada vicinale di iniziativa pubblica nei seguenti casi:
 - a) quando ricorre il fondamento giuridico del classamento attraverso il riscontro di fatto dell'uso pubblico;
 - b) quando ricorrono motivi di contingibilità ed urgenza riscontrati nei modi previsti dal regolamento D.P.R. 207/2010 articoli 175 e 176.
2. A seguito del classamento approvato dal Consiglio Comunale sarà immediatamente esercitabile il diritto d'uso pubblico, intendendosi nel diritto la facoltà suprema del Sindaco di avvalersi per la tutela e gestione del territorio di atto impositivo per la applicazione del diritto d'uso pubblico anche sulle strade agrarie, laddove, di fatto, sia preclusa e/o limitata la possibilità di usufruire delle strade vicinali d'uso pubblico.

ART. 5) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE VICINALI

1. Sono ammessi con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, fatte comunque salve le procedure edilizie in materia e/o il rilascio dei previsti atti autorizzativi, purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, è assentita con deliberazione della Giunta comunale.
3. Laddove al classamento fra le strade vicinali d'uso pubblico, di una nuova porzione di strada, corrisponda la dismissione di un tracciato accampionato come strada d'uso pubblico ma non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e

declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.

ART.6) CENTRI ABITATI

1. Tutte le viabilità ricomprese all'interno dei centri abitati così come perimetrati da cartografia approvata con delibera della Giunta Municipale n. 147 del 12.11.2007, ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico, sono equiparate alle strade Comunali, così come disposto dall'art.2 comma 7 del D.Lgs. 285/92 con esclusione delle strade classificate regionali e provinciali.

ART. 7) NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.
2. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio di attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art.3, con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:
 - mappa catastale con relativi frazionamenti;
 - visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale;
 - contratti di acquisto dei beni;
 - relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
 - collaudo statico di eventuali opere d'arte ed eventuali impianti presenti.
3. Ad avvenuta ultimazione della strada il servizio tecnico comunale procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l'articolo 3 del presente regolamento.

PARTE SECONDA

ART.8) CONTRIBUTI

1. Ai sensi degli artt.3 e 4 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n.1446 il Comune è tenuto, anche mediante la costituzione di un fondo speciale, a concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico in misura variabile da un quinto (20%) sino alla metà (50%) della spesa.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere apposito fondo per le necessità relative alle strade vicinali di uso pubblico. Il fondo, assegnato al competente servizio tecnico

comunale, sarà utilizzato secondo la procedura di cui ai commi successivi.

3. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:
 - ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
 - ripristino muri a valle delle strade;
 - asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
 - modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.
4. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:
 - riprese d'asfalti esistenti;
 - ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche;
 - ripristino e consolidamento massicciata stradale;
 - ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato.
5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria verrà riconosciuto ai frontisti, con provvedimento del responsabile del servizio tecnico comunale, il contributo nella misura percentuale indicata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e con le modalità di seguito riportate:
 - a) la o le richieste di contributo, indirizzate al Sindaco dovranno essere sottoscritte dai frontisti e/o utilizzatori del tratto di strada vicinale interessata dai lavori e presentate entro il 31 luglio;
 - b) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che sono stati autorizzati con provvedimento dal responsabile del competente servizio tecnico comunale;
 - c) nella richiesta dovrà essere esplicitata la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti;
 - d) il responsabile del servizio tecnico comunale dovrà adottare il provvedimento di accoglimento e/o diniego della richiesta di contributo entro il 30 novembre;
 - e) il responsabile del servizio tecnico comunale potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa.
6. Per gli interventi di manutenzione straordinaria:
 - a) l'entità del contributo indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale con apposito atto deliberativo deve intendersi come percentuale massima erogabile;
 - b) la percentuale del contributo sarà determinata in rapporto alla tipologia delle opere da eseguire e dalla loro corrispondenza all'interesse pubblico della manutenzione della strada;
 - c) la richiesta di contributo dovrà essere presentata per iscritto, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, indirizzata al Sindaco e sottoscritta da tutti i frontisti e da tutti coloro che utilizzano, anche in parte, la strada vicinale;
 - d) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che gli stessi sono stati autorizzati con provvedimento del responsabile del competente servizio tecnico comunale;

- e) alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori;
 - planimetria dei luoghi;
 - progetto esecutivo;
 - perizia di spesa dettagliata;
 - dichiarazione sottoscritta da tutti i frontisti e dagli utilizzatori in tutto ed in parte della strada, con firme autenticate, con la quale essi si impegnano incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell'onere finanziario per la realizzazione dell'intervento non coperto dal contributo dell'Amministrazione Comunale;
- f) il responsabile del servizio tecnico comunale potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa;
- g) il provvedimento finale del procedimento, di competenza del responsabile del servizio tecnico comunale, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di trasmissione allo stesso della delibera di Giunta.
7. Alla Giunta Comunale è attribuita la decisione di accogliere o respingere la domanda di contributo per i seguenti motivi:
- a) se le disponibilità finanziarie del Bilancio di riferimento sono inferiori all'entità dei contributi da erogare in rapporto alle domande presentate.;
 - b) se le richieste di contributo non sono sottoscritte da tutti i frontisti e per la sola manutenzione straordinaria da tutti coloro che utilizzano la strada vicinale;
 - c) se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione straordinaria della strada.
8. Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione e/o la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, il Comune adotterà tutti i provvedimenti necessari perché i frontisti e gli altri soggetti interessati provvedano ad eliminare la situazione di pericolo e ad eseguire le opere indispensabili per garantirne la percorribilità. La differenza tra la spesa necessaria e quella del contributo erogabile sarà a carico dei frontisti nei confronti dei quali l'Amministrazione potrà procedere anche con la riscossione coattiva.
9. Il contributo concesso dal Comune viene liquidato, di norma, in denaro. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.
10. Il contributo in denaro sarà erogato esclusivamente a consuntivo, dietro presentazione di rendiconto documentato che attesti il totale della spesa e previa verifica da parte del competente servizio tecnico comunale che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e che i costi rendicontati siano congrui rispetto a quanto realizzato. Ove, a consuntivo, la spesa sia inferiore a quella prevista, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto; eventuali spese superiori non danno diritto a contributi maggiori.
11. Il servizio tecnico comunale ha l'obbligo di procedere alle necessarie verifiche e alla liquidazione del

contributo entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto documentato.

ART.9) INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota oppure, in caso di mancato rimborso, la spesa sostenuta dall'Amministrazione sarà considerata come contributo erogato in modo che il Comune non erogherà altri contributi fino a quanto non siano dimostrate spese, da parte dei frontisti, pari alla differenza fra il totale delle spese ed il massimo del contributo comunale previsto dal precedente art.8.

ART.10 – SEGNALETICA E SPALATURA NEVE

Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché alla spalatura della neve e dagli interventi antigelo.

Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune in conto dei contributi di cui all'art.3 D.L.Lgt.1446/1918, così come disciplinati dal precedente art.8., e pertanto la relativa spesa sostenuta sarà considerata come contributo erogato in modo che l'Amministrazione non erogherà altri contributi fino a quanto non siano dimostrate spese, da parte dei frontisti, pari alla differenza fra il totale delle spese ed il massimo del contributo comunale previsto dal precedente art.8.

Per le strade non ricomprese nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico il Comune, a richiesta, potrà, ove vi sia la disponibilità di mezzi per l'intervento, provvedere alla spalatura della neve ed agli interventi antigelo solo a pagamento, applicando gli stessi costi sostenuti per le strade comunali e vicinali di uso pubblico. La richiesta da parte dei privati interessati dovrà essere formulata per scritto, con espresso impegno al pagamento delle spese dovute; nel caso la richiesta sia avanzata da più frontisti, la responsabilità degli stessi nei confronti del Comune è solidale.

PARTE TERZA

ART.11) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione

Comunale.

Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dal precedente art.8 del presente regolamento.

ART. 12) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art.11 del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Comando della Polizia Municipale del Comune di Calenzano e per conoscenza al servizio tecnico comunale utilizzando l'apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale di Calenzano di una cauzione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti.

In alternativa al versamento in denaro il richiedente l'autorizzazione in deroga dovrà presentare specifica polizza fideiussoria rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo.

Il servizio tecnico comunale completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica alla Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta.

La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 12 (dodici) dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

La Polizia Municipale trasmetterà al servizio tecnico comunale copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.

ART. 13) DETERMINAZIONE E FINALITA DELLA CAUZIONE

Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria di cui al precedente art.12 hanno esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del predetto art.12.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a €/10,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di 500 Euro.

La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

ART. 14) OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

Il soggetto a cui viene rilasciato l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art.12 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Comando della Polizia Municipale e al competente servizio tecnico comunale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati ai suddetti Uffici comunali da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, la Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso.ai sensi del vigente codice della strada .

Allegato A

AL COMUNE DI CALENZANO
POLIZIA MUNICIPALE
Via Firenze, n. 12
50041 CALENZANO (FI)

e p.c. Al Servizio Tecnico Comunale
Piazza A. Gramsci, n. 11
50041 CALENZANO (FI)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni vigenti in via _____.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

con la presente sono a chiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti istituiti nella strada vicinale

_____ per i seguenti autocarri:

Marca/tipo

Targa Portata (T)

A tale proposito dichiara:

che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere il fondo _____ di cui _____(1)

di aver versato presso la Tesoreria Comunale di Calenzano la somma di Euro _____ quale deposito cauzionale, di cui all'art. 12 del Reg.to Com.le sulla gestione delle strade vicinale di uso pubblico, come da ricevuta che allego o, in alternativa, di allegare alla presente polizza fideiussoria per il medesimo importo.

Che il transito interessa un tratto della suddetta via pari a metri _____ come da planimetria e documentazione allegata.

Calenzano, lì _____

Il Richiedente

Note

(1) indicare se trattasi di proprietà o altro diritto reale vantato sul fondo da raggiungere